



Bellinzona, 22 dicembre 2025

PUBBLICAZIONE ORDINANZA

La seguente ordinanza:

“Ordinanza municipale concernente la tassa d’uso delle canalizzazioni”

è stata adottata con risoluzione municipale no. 5053 del 17 dicembre 2025 ed è consultabile presso la Cancelleria comunale.

Avverso tale decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC e 44 RALOC) durante il periodo di pubblicazione **dal 23 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026.**

IL MUNICIPIO



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni



Indice

Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Tassa d'uso	2
Art. 3	Tassa d'uso - superfici impermeabili superiori a 5'000 m2	2
Art. 4	Prelievo	2
Art. 5	Imposta sul valore aggiunto	2
Art. 6	Abrogazione ed entrata in vigore	2

IN PUBBLICAZIONE

Il Municipio di Bellinzona,

richiamati gli artt. 36 del Regolamento delle canalizzazioni della Città di Bellinzona (RCan) del 10 settembre 2018 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC;

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto dei fondi privati ed in particolare per l'uso degli impianti comunali e consortili, il Comune preleva una tassa d'uso annua (art. 110 LALIA).

La tassa copre i costi d'esercizio e manutenzione degli impianti comunali e la quota a carico del Comune di quelli consortili, compresi accantonamenti per la manutenzione straordinaria. Il 10 % di dette spese è assunto dal Comune.

Art. 2 Tassa d'uso

La tassa d'uso delle canalizzazioni viene fissata come segue:

fr. 55.00 per ogni elemento le cui acque defluiscono nella canalizzazione, nonché
fr. 0.83 per ogni m3 di acqua consumata

Art. 3 Tassa d'uso - superfici impermeabili superiori a 5'000 m2

Per gli elementi allacciati alla canalizzazione con superfici impermeabili superiori a 5'000 m2, le cui acque defluiscono nella canalizzazione pubblica, oltre a quanto previsto dall'art. 2, è addizionata una tassa calcolata proporzionalmente alla quantità di acqua generata dalla superficie impermeabile, moltiplicando la tassa del m3 (fr. 0.83) per un fattore determinato = 0.80 (corrispondente ad una tassa al m2 di fr. 0.66).

Art. 4 Prelievo

La tassa viene notificata ai proprietari dei fabbricati e ai titolari di diritti reali limitati dopo la lettura del consumo dell'acqua potabile riferito all'anno in oggetto.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe e sarà addebitata nel modo e per la percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

Art. 6 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e abroga ogni disposizione incompatibile e contraria.

Adottata con risoluzione municipale no. 5053 del 17 dicembre 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 23 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026